



Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

A.C. 2805

Dossier n° 170 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 marzo 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2805
Titolo:	Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, II Giustizia, XII Affari sociali
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

La proposta di legge è volta a disciplinare la **raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere** esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine il testo:

- introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano **all'informazione statistica ufficiale** di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di **rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne**;
- introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
- istituisce un **sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia** per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;
- prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la **relazione tra l'autore e la vittima del reato**, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;
- perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.

L'**articolo 1** esplicita le finalità della proposta di legge, ovvero la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

L'**articolo 2** detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche. In particolare, i **commi da 1 a 3** intervengono in tema di supporto statistico e informativo da parte degli organi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) nell'ambito delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere condotte dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I successivi **commi da 4 a 6** dettano disposizioni relative alla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.

L'**articolo 3** stabilisce che in merito all'attuazione dell'articolo 2 venga predisposta una relazione quale integrazione della Relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'Istat e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (Sistan) nel corso dell'anno precedente.

L'**articolo 4** obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso a fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

L'**articolo 5** istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.

L'**articolo 6** prevede che alle rilevazioni concernenti i reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione

del rapporto tra l'autore e la vittima (elencati all'art. 5, comma 3) siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia.

L'**articolo 7** intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio. In particolare, il **comma 3** prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, di cui si avvale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di **esclusiva competenza statale** coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione).

In proposito, si ricorda che la **sentenza 139 del 2018** della Corte costituzionale ha ribadito che, in generale, la competenza statale nella materia concernente il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) concerne le disposizioni "strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione" (come già evidenziato, fra le altre, nelle sentenze n. 23 del 2014, n. 46 del 2013, n. 284 e n. 251 del 2016).

Cost170	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale